





#### Tribunale Ordinario di Milano

### Sezione Seconda civile e crisi d'impresa

### **ORDINANZA**

Il Giudice Designato alla trattazione dott. Francesco Pipicelli,

Letto il Ricorso per la concessione delle misure cautelari ex art. 54 CCII – depositato per via telematica in data 3.10.2025 - quale ISTANZA DI RICHIESTA INAUDITA ALTERA PARTE DI MISURA CAUTELARE EX ART. 54, COMMA 1, D.LGS. 12 GENNAIO 2019, N. 14 SS.MM.II. nell'interesse di – Milano (MI), via

- "), in persona

), rappresentata e difesa, anche in via disgiunta tra loro, come da procura alle liti allegata telematicamente al ricorso (redatto su documento separato accluso sub doc. A, sottoscritto e autenticato anche digitalmente e congiunto all'originale del presente atto mediante deposito con la medesima busta telematica, ex art. 83 c.p.c.) dagli Avv

dato atto che nelle conclusioni del predetto ricorso si espone quanto segue:

"...INSTA affinché codesto ill.mo Tribunale, per tutti i motivi e le ragioni di cui in narrativa e previa adozione di ogni più opportuno provvedimento, voglia, con decreto inaudita altera parte (atteso il pericolo in ogni possibile dilazione), e, solo in subordine, previa convocazione delle parti e fissazione della relativa udienza, (i) ordinare ad (C.F. e P.IVA) di astenersi dall'avviare e/o proseguire nei confronti di ualsivoglia azione esecutiva e/o cautelare e/o concorsuale a tutela del credito oggetto dell'Atto di Precetto e/o degli ulteriori titoli già ottenuti e/o più in generale qualsivoglia altra azione a tutela di tale credito fino all'omologa del Concordato





Semplificato e, in subordine, per tutta la durata della Procedura, ovvero, per il diverso termine ritenuto di giustizia.; e (ii) per quanto occorrer possa, di inibire a 'effettuazione di pagamenti a favore di (C.F. e P.IVA in relazione al credito oggetto dell'Atto di Precetto e/o degli ulteriori titoli già ottenuti, fino all'omologa del e, in subordine, per tutta la durata della Procedura, ovvero, per il diverso termine ritenuto di giustizia."; a scioglimento della riserva assunta all'udienza tenutasi oggi 20.10.2025,

#### **OSSERVA**

rilevato che nel ricorso viene argomentato in punto urgenza e periculum in mora che: "...per quanto riguarda il periculum in mora, è già stato evidenziato (cfr. punto 14 che precede) come l'eventuale soddisfacimento in via coattiva della pretesa del Creditore Procedente possa: a) in primo luogo, comportare il soddisfacimento preferenziale di un singolo creditore, con conseguente lesione del principio della par condicio creditorum; b) in secondo luogo, incidere in modo significativo , conseguentemente, sulla proposta formulata dalla sull'attuabilità del Piano predisposto da Società ai propri creditori. In particolare, qualora fosse consentito al Creditore di avviare l'azione esecutiva per il soddisfacimento della propria pretesa e procedere al pignoramento di somme e/o beni della Società per l'importo precettato, si evidenzia che: - ove il pignoramento avesse ad oggetto beni ricompresi nel Ramo d'Azienda (tra cui, ad esempio, i n. 12 veicoli demo di differenti configurazioni e modelli e/o alcuni dei pezzi di ricambio "core" Mistubishi), ciò potrebbe avere gravi riflessi sull'operazione contemplata nell'Offerta Bassadone e sull'efficacia del Contratto di Affitto di Ramo d'Azienda (5), determinando così il venir meno di uno dei principali driver del Piano di con conseguente irreparabile pregiudizio per gli interessi della massa creditoria; e - ove il pignoramento avesse ad oggetto disponibilità liquide della Società, verrebbe irrimediabilmente compromessa la gestione corrente della Società, con il rischio concreto di paralizzare l'attività aziendale ; Il tutto con il pericolo concreto che – ancor prima della celebrazione dell'udienza di omologa del Concordato Semplificato – la Società si trovi in una condizione tale da non poter perseguire lo strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza prescelto. Tale eventualità, oltre a compromettere l'attuabilità della proposta formulata da priverebbe la massa creditoria dell'"utilità" garantita dal Concordato Semplificato...";

rilevato che nel parere dell'ausiliario il requisito del *fumus* è correttamente argomentato nella sua sussistenza come segue, quanto alla non irragionevolezza della perseguibilità del risanamento in concreto per mezzo di uno strumento di regolazione individuato e in ordine alla perseguibilità degli effetti positivi dello strumento predetto: "...Nel caso del concordato semplificato, che è procedura liquidatoria, la "ragionevolezza della perseguibilità" attiene alla prospettiva di ritenere verificati i





requisiti di cui all'articolo 25-sexies, comma 5, con riguardo in particolare alla "fattibilità del piano di liquidazione" e alla possibilità di accertare che "la proposta non arreca pregiudizio ai creditori rispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale ... e comunque assicura un'utilità a ciascun creditore". Ora, nel caso specifico di ferma la necessità che siano effettuate le analisi volte all'espressione del parere richiesto al sottoscritto ausiliario con il Decreto di fissazione dell'udienza di omologa richiamato in premessa, e che siano introdotti gli accorgimenti idonei a mitigare le principali incertezze in punto "fattibilità" del piano liquidatorio della Società, possono essere già oggi valorizzate le circostanze che seguono. In primo luogo, si deve considerare che la stima del valore di liquidazione, effettuata da un professionista indipendente con criteri che ad una prima analisi appaiono ragionevoli, evidenzia un attivo realizzabile certamente non idoneo ad assicurare "un'utilità a ciascun creditore", lasciando privi di soddisfacimento i creditori chirografari (oltre a dare un soddisfacimento minore al credito privilegiato dello Stato per IVA). Le differenze negative tra valore distribuibile in caso di liquidazione giudiziale e valore distribuibile secondo il piano di liquidazione in concordato semplificato sarebbero prevalentemente dovute: - al possibile venir meno della prospettiva di realizzo del Ramo di azienda di del quale è già stato autorizzato l'affitto in vista del successivo trasferimento ad importante operatore del settore automotive; esso dispiega la sua importanza anche, se non specialmente, per la possibilità di dare continuità ai rapporti con 17 lavoratori dipendenti; - al sicuro venir meno di apporti di finanza esterna per Euro 483.222,00, destinati al pagamento dei crediti chirografari (ab origine e per degrado) "nella percentuale stimata del 2%", in adempimento ad impegni irrevocabili condizionati alla omologazione del concordato semplificato. Esse non sarebbero compensate dal possibile esito di azioni risarcitorie o recuperatorie contemplabili in caso di liquidazione giudiziale, per mancanza dei necessari presupposti, secondo gli esiti di un'analisi che anche l'esperto, nel suo parere, ha affermato di condividere, osservando che "in considerazione ... di quanto accertato dalla sottoscritta in corso di Composizione Negoziata della Crisi e di quanto verificato dal dr. nel periodo esaminato, non parrebbero esservi potenziali azioni risarcitorie da proporre nei confronti del management del Gruppo [al quale CP 2 appartiene] ove esso dovesse, in ipotesi, accedere alla Liquidazione Giudiziale". Non può dirsi irragionevole, dunque, alla luce degli elementi informativi disponibili, ritenere probabile che il piano di liquidazione in concordato semplificato si riveli "migliore" dell'esito di una eventuale liquidazione giudiziale, e pertanto non idoneo ad arrecare un pregiudizio ai creditori rispetto a questa alternativa. Stante il carattere comunque liquidatorio dei programmi formulabili per il realizzo di attivo dall'attuale patrimonio della Società, il rischio da fronteggiare è piuttosto quello che il piano di liquidazione in concordato semplificato non riesca, alla prova dei fatti, ad assicurare





"un'utilità a ciascun creditore". Ad oggi, però, alla luce degli elementi informativi disponibili, si deve considerare che mentre questo obiettivo è certamente impossibile da raggiungere in caso di liquidazione giudiziale, esso può senz'altro dirsi di possibile conseguibilità in caso di attuazione del piano liquidatorio in concordato semplificato. Pare allo scrivente, dunque, che sussista una ragione "forte" a sostegno della richiesta formulata dalla Società, per la tutela dell'interesse della totalità dei creditori (tra i quali i lavoratori dipendenti e l'erario) ad aspirare ai benefici attesi dal piano liquidatorio in concordato semplificato, rispetto al migliore potenziale soddisfacimento di un singolo creditore. In questo quadro, la "forza" della ragione che supporta la richiesta in termini di fumus boni iuris si propaga anche sotto il profilo del periculum in mora. Anche in questo ambito, il parere non può essere reso in termini di certezza, ma tiene conto di una valutazione positiva di ragionevolezza delle motivazioni esposte dalla Società nel ricorso, non potendosi accettare il rischio che una eventuale azione esecutiva da parte di un singolo creditore privi ella disponibilità delle risorse finanziarie o dei beni necessari per l'attuazione del piano liquidatorio in concordato semplificato, secondo le previsioni formulate...";

richiamato quanto in giurisprudenza di merito esposto da Tribunale di Imperia ordinanza del 20 2024, (https://www.ilcaso.it/sentenze/ultime/30827) leggendosi febbraio motivazione che: in "L'obiezione dell'elusione normativa del termine di 240 giorni o del termine annuale di cui all'art. 8 CCII, appare superabile rimettendo al giudice il vaglio concreto della proporzionalità del sacrificio imposto ai singoli creditori oggetto di inibitoria cautelare e la risoluzione negoziata della crisi di impresa (cfr. in tal senso Tribunale di Torino del 5.12.2023), non essendo al giudicante preclusa la fissazione di un ulteriore termine, coerente con la proroga della composizione negoziata, per contemperare i contrapposti interessi." ed ivi enunciandosi il principio per cui "In pendenza di una composizione negoziata, la consumazione del termine massimo di durata delle misure protettive, previsto dall'art. 19 CCII, non osta alla concessione di una misura cautelare volta ad inibire a creditori predeterminati l'esercizio di azioni esecutive o cautelari ovvero l'acquisizione di diritti di prelazione non concordati. Il termine di 240 giorni previsto dall'art. 19 e quello complessivo annuale di cui all'art. 8 sono riferiti soltanto alle misure protettive, che costituiscono un ombrello generalizzato a garanzia della conservazione del patrimonio del creditore nella fase iniziale delle trattative. I predetti termini possono essere superati dalla concessione di misure cautelari, dal medesimo contenuto delle misure protettive: è infatti rimesso al giudice il contemperamento del sacrificio imposto ai singoli creditori destinatari della misura cautelare con i risultati già conseguiti in caso di trattative avanzate ai fini dell'individuazione di una soluzione negoziata della crisi.";





richiamato inoltre il provvedimento del Tribunale di Milano est. Presidente dott.ssa Laura De Simone, in Diritto della Crisi, 7 luglio 2024, in cui si espone in motivazione che: "...L'art.19 CCII prevede al comma 1 che l'imprenditore, oltre a richiedere la conferma o la modifica di misure protettive, ove occorra, possa rivolgersi al Tribunale per ottenere l'adozione dei provvedimenti cautelari necessari per condurre a termine le trattative. Appare del tutto coerente al sistema di protezione individuato dal Codice che le istanze cautelari possano essere formulate non solo con il ricorso per conferma delle misure protettive di cui all'art. 19, comma 1, CCII contestualmente alla richiesta di nomina dell'esperto, ma anche successivamente, per tutto il corso della composizione negoziata, laddove le esigenze cautelari siano sopravvenute. L'art. 2 lett. q) CCII, infatti, delinea le misure cautelari come quei provvedimenti funzionali ad assicurare provvisoriamente il buon esito delle trattative e gli effetti degli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza, per cui deve ritenersi fisiologico per l'istituto che queste peculiari esigenze di protezione possano emergere nel corso dei mesi in cui si dipana la composizione negoziata, per sua natura articolata e in costante divenire. Questa interpretazione è anche allineata alla disciplina delle misure protettive, che ai sensi dell'art.18 comma 1 CCII possono essere richieste sia immediatamente, con l'istanza di nomina dell'esperto, sia successivamente. Nella specie che si esamina è evidente che l'esigenza cautelare si è determinata per l'imminente sopraggiungere della scadenza ultima delle misure protettive del patrimonio confermate erga omnes sin dal principio della composizione negoziata ma, di per sé, questo non costituisce un ostacolo alla concessione del presidio richiesto. Il termine di duecentoquaranta giorni stabilito dall'art.19 comma 5 va riferito, per espressa previsione, alle misure generalizzate che paralizzano l'introduzione o la prosecuzione delle azioni esecutive e cautelari sul patrimonio sui beni e sui diritti con i quali viene esercitata l'attività di impresa. Se è richiesto un provvedimento specifico nei confronti di destinatari determinati, finalizzato ad assicurare provvisoriamente l'esito delle trattative, non si determina un'elusione del termine di legge ma si garantisce una tutela interinale personalizzata per lo specifico debitore e per le peculiari esigenze delle trattative in corso con i creditori (in senso conforme già Trib. Imperia, 20 febbraio 2024

pertanto ivi si enuncia il principio per cui "Qualora nel corso della composizione negoziata si determini una esigenza cautelare per l'imminente sopraggiungere della scadenza ultima delle misure protettive del patrimonio confermate erga omnes, il presidio può essere riconosciuto se è richiesto un provvedimento specifico nei confronti di destinatari determinati, finalizzato ad assicurare provvisoriamente l'esito delle trattative. Trattasi di tutela interinale personalizzata per lo specifico debitore e per le peculiari esigenze delle trattative in corso con i creditori.";





rilevato che tali principi applicati in corso di CNC – elaborati in dottrina e giurisprudenza di merito - sono validi e declinabili anche a valle nell'ambito dello strumento di regolazione soggetto ad omologazione costituito dal concordato liquidatorio semplificato;

rilevato che, come spiegato nella relazione illustrativa al c.d. correttivo ter, "i dubbi interpretativi sorti circa la possibilità di richiedere misure protettive e cautelari nell'ambito del concordato semplificato sono stati ... risolti con la modifica del comma 1 dell'articolo 54, ... modifica dalla quale si ricava anche che anche la domanda di accesso al concordato semplificato, al pari della domanda di accesso agli altri concordati, dà avvio al procedimento unitario regolato dagli articoli 40 e seguenti";

osservato che appare meritevole di tutela, nelle more della fissazione dell'udienza di omologa, lo stringente obiettivo di non mettere a rischio il buon esito delle trattative volte al risanamento dell'impresa (quando ancora in corso) o gli effetti positivi degli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza adottati (e perciò anche del concordato semplificato), in modo tale da impedire la potenziale disgregazione aziendale o patrimoniale dell'impresa, ovvero la sottrazione/dispersione del patrimonio del debitore in costanza di concordato, a discapito della platea di tutti i creditori, in quanto l'azienda o un singolo ramo non sarebbe in tal caso più cedibile quale compendio unitario o in esercizio nell'ambito liquidatorio del concordato semplificato;

considerato che la concessione odierna della misura cautelare mira ad assicurare gli effetti positivi di una eventuale omologa dello strumento di regolazione della crisi preannunciato (concordato semplificato), atteso che è stata fissata udienza di omologa dal Tribunale e vi è una prima sommaria delibazione positiva dell'ausiliario, quindi sussiste una ragionevole prospettiva di omologazione idonea a fondare il *fumus boni iuris*;

rilevata come evidente la ricorrenza del *fumus boni turis* in quanto è verosimile che si possa in ipotesi pervenire all'omologa dello strumento e quindi la presente decisione di accoglimento ha l'effetto di tutelare il patrimonio della debitrice assicurando provvisoriamente l'effetto dello strumento di regolazione in via anticipata e provvisoria: ciò consente che i pagamenti a termini della proposta avvengano in sede esecutiva del concordato secondo il rispetto delle cause di prelazione (APR) ed evitando un soddisfo extra-concorsuale da parte del creditore che procederebbe munito di titolo esecutivo, a detrimento degli altri creditori e della stessa tenuta del piano sottoposto a vaglio di omologazione;

considerato che l'eventuale introduzione di azioni esecutive e/o cautelari da parte del soggetto intimato sarebbe dunque in una fase finale dello strumento idonea a pregiudicare – in modo grave ed irreparabile, sul piano del *periculum in mora* – la possibilità di perfezionare il procedimento di





soluzione della crisi intrapreso, intaccando la garanzia del patrimonio, a discapito della generalità dei creditori concordatari, con la conseguente lesione del principio della *par condicio creditorum*; rilevato che l'esigenza interinale e cautelare rappresentata dalla ricorrente sta e cade unitamente alla pronuncia (positiva o negativa) del Tribunale sull'omologa, quindi l'inibitoria va pronunciata fino al provvedimento terminativo e decisorio del giudizio di omologazione del concordato semplificato; rilevato che , che ha preannunciato l'imminente esecuzione con atto di precetto del 30.9.2025, è stata destinataria delle notifiche via PEC in data 7.10.2025 di parte ricorrente e ciononostante non ha inteso contestare alcunchè né opporsi alla richiesta cautelare;

#### pqm

CONFERMA le misure cautelari richieste in via principale da parte ricorrente, ovvero inibisce ad (C.F. e P.IVA di poter avviare e/o proseguire nei confronti di ualsivoglia azione esecutiva e/o cautelare e a tutela del credito oggetto dell'Atto di Precetto e/o degli ulteriori titoli già ottenuti e/o più in generale qualsivoglia altra azione a tutela di tale credito fino all'eventuale omologa del Concordato Semplificato RG N. 4/2025;

Si comunichi con urgenza a parte ricorrente ed al nominato ausiliario Dott.

a cura della cancelleria.

Milano, 20 ottobre 2025

Il giudice designato dott. Francesco Pipicelli